

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Omaggio — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per l'unione di Parma e Guastalla*
Parole di gratitudine ai popoli di quei Ducati.

È aperta la seduta alle ore 2 1/4 pomeridiane. (Verb.)
QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente. (Verb.)
(Viene approvato senza osservazioni.) (Verb.)

(Si comunica alla Camera una lettera del ministro dei lavori pubblici, nella quale offre al Senato un numero di disegni del Penitenziario in Oneglia.) (Verb.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIONE DI PARMA E GUASTALLA.

QUARELLI, relatore della Commissione sopra la legge sull'ammissione di Parma e Guastalla, ne comunica alla Camera il rapporto: (Verb.)

« Le popolazioni componenti i ducati di Parma e di Guastalla, seguendo l'esempio di quelle del ducato di Piacenza, con cui formavano poc'anzi uno Stato solo, hanno con voto universale dichiarato di volersi unire sotto il libero e glorioso vessillo del re Carlo Alberto.

« Quest'aggregazione, per cui verrà accresciuta la nostra famiglia politica, è per noi motivo di nuova esultanza, imperocchè concorre a stabilire quella unità ed indipendenza italiana alla quale tutti aneliamo e pel cui conseguimento combattono con tanto valore i nostri prodi soldati capitanati dall'invitto e magnanimo nostro Sovrano.

« Egli è appunto per rendere legale l'ammissione di detti Ducati coi nostri Stati che il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ha presentato al Senato il progetto della relativa legge già stata accolta dalla Camera dei deputati.

« La Commissione stata da voi incaricata di esaminare e discutere questo progetto di legge si è fatta a ponderarne le varie disposizioni, ed a me commise l'onorevole incumbenza di esporvi il risultamento delle sue osservazioni.

« Considerò innanzi tutto la Commissione che il progetto di legge presentato, contenendo necessariamente la ripetizione di una parte delle disposizioni già state sancite riguardo al ducato di Piacenza, non poteva in ordine alle medesime dar luogo a veruna discussione.

« Tali appunto le disposizioni che formano oggetto degli articoli 1, 2 e 3 dell'ideata legge.

« Nell'art. 4, per cui si propone di sopprimere la linea doganale esistente fra gli Stati Sardi ed i ducati di Parma e Pia-

cenza, riconobbe la Commissione un ordinamento di massima importanza ed utilità; imperocchè, togliendo ogni ostacolo al libero scambio dei prodotti indigeni e al trasporto delle merci estere, le relazioni commerciali saranno grandemente favorite, ed il pubblico ne sentirà un notevole vantaggio, che ben presto diverrà maggiore ancora per la successiva unione del ducato di Modena, per cui già venne fatta la formale proposta di legge nella Camera dei deputati.

« L'art. 5, in cui vien proposta la provvisoria applicazione della tariffa doganale sarda nei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, potrebbe a prima giunta sembrare che contenga una disposizione alquanto onerosa a quelle popolazioni, inquantochè le nostre tariffe doganali importano generalmente dazi maggiori di quelli stabiliti dalle tariffe ora vigenti in quei Ducati; ma la Commissione ha preso a riflettere che nello stato attuale delle cose, il provvedimento da emanare più urgente, perchè più conveniente, essendo quello di togliere la linea doganale onde fosto far sentire il beneficio dell'unione degli Stati, non potrebbesi questo altrimenti conciliare fuorchè col'estendere per ora a quei Ducati le nostre leggi daziarie.

« Pensò d'altronde la Commissione che quest'aggravio reso indispensabile dalle circostanze trova fin d'ora un compenso nella libertà delle comunicazioni, in tutto ciò che riguarda il commercio per tal modo ampliato e più specialmente per la libera introduzione dei loro prodotti negli antichi Stati Sardi esonerata da ogni dritto.

« Ed inoltre la Commissione stessa ha piena confidenza, come già ebbe l'onore il referente di far presente allorchè si discuteva la legge per l'unione del ducato di Piacenza, che il Governo, quanto più sollecitamente il consentirà la condizione dello Stato, si occuperà di riformare le tariffe doganali, adattandole meglio alle esigenze dei tempi, che vogliono una ben intesa libertà nel commercio e nell'industria.

« L'articolo 6, che lascia facoltà di provvedere con decreto reale all'eseguimento delle disposizioni dei due precedenti articoli, fu riconosciuto savissimo in quanto che il Ministero, potendo assumere circostanziate ed esatte informazioni intorno agli effetti che potrebbe produrre l'introduzione istantanea di dette disposizioni rimpetto al commercio, sarà in grado di regolarne l'osservanza in tempo ed in modo che gl'interessi del commercio non siano di troppo pregiudicali, e fors'anche rimangano illesi, giacchè difficilmente le transizioni dall'una ad altra legge daziaria possono seguire senza qualche sconcerto.

« Negli articoli 7 e 8 la Commissione ha riconosciuto contentersi disposizioni assai convenienti ed eque. Convenevoli

ed eque quelle dell'art. 7, le quali tendono a stabilire una uniformità di sistema e di prezzo nella vendita dei generi di privativa, cioè a dire del sale, del tabacco e delle polveri, nei detti tre Ducati, imperocchè giustizia vuole che i generi di privativa smerciati per conto del Governo siano venduti in qualità, peso e prezzo eguali in tutto lo Stato.

« Equa poi la disposizione dell'art. 8, il quale mantiene per ora il prezzo del sale quale si trova, giacchè in tal modo rimane conservato momentaneamente a quelle popolazioni un vantaggio sebbene tenuissimo che hanno sul prezzo del sale in raffronto a quello cui si vende negli Stati Sardi; si è detto tenuissimo perchè la differenza in meno non giunge nemmeno ad un centesimo per libbra, e questa differenza scomparirà poi con beneficio anzi delle stesse popolazioni di quei Ducati al 1° del prossimo luglio quando da noi il sale sarà venduto, come già venne dal Sovrano ordinato, al prezzo di centesimi trenta per chilogramma, mentre oggi si vende in ragione di dodici centesimi per libbra di Piemonte, equivalente a centesimi trentadue per chilogramma.

« Giunta la Commissione alla discussione dell'art. 9 e ultimo del progetto, mentre giudicò savia la disposizione in esso contenuta, per cui sono mantenuti provvisoriamente in vigore i Codici civile e penale, e di procedura civile e criminale, sino a che sia estesa a tutto il regno una legislazione comune, ha poi dovuto riconoscere che il non essersi nè in questo articolo nè in alcun altro del progetto fatto parola delle leggi e dei regolamenti concernenti l'amministrazione pubblica e municipale, dà ragionevole motivo a dubitare se da questo silenzio debbasi indurre che siasi inteso di mantenere tuttavia in osservanza le leggi ed i regolamenti in tal parte ora vigenti nei ducati di Piacenza e di Guastalla, ovvero se il Governo intenda di tosto mettervi in esecuzione le leggi ed i regolamenti che sono in vigore presso noi.

« La Commissione avvertì che nel primo caso, vale a dire ove si voglia conservare per ora quelle leggi, la qual cosa pare essere preferibile, rendesi opportuno il dichiararlo esplicitamente, ed anzi diviene indispensabile, giacchè l'averne fatto menzione espressa riguardo ai Codici lascierebbe supporre che diversamente siasi voluto disporre in ordine alle leggi di amministrazione ed altre simili.

« Nell'altra ipotesi poi, cioè a dire qualora il Governo intenda d'introdurvi fin d'ora le leggi e i regolamenti nostri di amministrazione, è pure egualmente necessario che lo dichiari nel modo stesso che ha fatto riguardo alle leggi daziarie.

« La Commissione avvisa indispensabile un'esplicita disposizione di legge, ad esempio di quanto venne appunto stabilito nell'articolo 5 della legge del 27 maggio ultimo pel ducato di Piacenza.

« Persuasa la Commissione, giusta le osservazioni già fatte, che sotto ogni aspetto sia più conveniente il mantenere provvisoriamente anche nei ducati di Parma e Guastalla le leggi e i regolamenti di amministrazione vigenti, avrebbe proposto di aggiungere una disposizione speciale nello stesso art. 9, il quale sarebbe riformato ne' termini seguenti:

« Art. 9. Staranno provvisoriamente in vigore i Codici civile e penale, e di procedura civile e criminale, sino a che sia estesa a tutto il regno una legislazione comune.

« Nel resto staranno pure in vigore le leggi e i regolamenti fino a che siasi altrimenti provveduto. »

« Chiudeva la Commissione la sua discussione, rinnovando in questa circostanza la osservazione già fatta allorchando si ebbe ad esaminare la legge relativa al ducato di Piacenza, sulla convenienza che havvi di provvedere onde le attribuzioni del Magistrato di cassazione sieno utili a quei Ducati, e in oggi

maggiormente dacechè, in Parma esistendo un tribunale di revisione il quale esercita incumbenze in parte eguali a quelle conferite al nostro Magistrato di cassazione, sarebbe sconveniente che in un medesimo Stato si trovassero due Magistrati supremi di cassazione, imperocchè mancherebbe allora l'unità di giurisprudenza nell'amministrazione della giustizia, cui si volle guarentire creando un Magistrato di cassazione.

« Per ultimo, nell'emettere questo suo voto di adozione della legge proposta, la Commissione ha stimato conveniente di pregare il Ministero che voglia raccogliere e far conoscere al Parlamento colla maggior sollecitudine possibile maggiori schiarimenti intorno

« 1° All'ammontare del debito pubblico dei ducati di Parma e di Guastalla;

« 2° Al modo col quale venne costituito;

« 3° Ai fondi destinati pel servizio di esso, cioè pel pagamento degl'interessi e per l'estinzione progressiva;

« 4° Finalmente allo stato dei beni demaniali del suddetto Ducato.

« In riassunto, la Commissione fu d'avviso unanime nel concludere perchè la legge proposta sia adottata dal Senato, mediante però l'emendamento ossia aggiunta, stata come sovra proposta all'articolo 9 ed ultimo del progetto, e coll'avvertenza poc'anzi accennata (1). » *(Archivi del Senato.)*

(È aperta la discussione generale; ma, niuno domandando di parlare, si passa alla discussione degli articoli.) *(Verb.)*

(L'art. 1° viene approvato senza discussione e si passa all'art. 2°.) *(Verb.)*

D'AZEGLIO nota essersi nel l'ufficio osservato che nel progetto di legge nulla si disse intorno agli ordinamenti militari e soprattutto alla leva. *(Verb.)*

RICCI, ministro dell'interno, risponde essersi veramente il Ministero occupato per ora di leggi soltanto politiche e amministrative; che, per procedere a quella della leva militare, attendeva il Ministero gli opportuni e positivi schiarimenti. *(Verb.)*

FAMPARATO fa qualche osservazione intorno alle parole *guardia nazionale* sostituite a quelle di *milizia comunale*.

(Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, spiega l'introdotta mutazione. *(Verb.)*

(Dopo l'articolo 2°, adottato, vengono successivamente approvati senza discussione gli articoli 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°.)

(Verb.)

QUARELLI, relatore, dà nuovamente lettura alla Camera dell'art. 9° modificato dalla Commissione e così concepito:

« Staranno provvisoriamente in vigore i Codici civile e penale, e di procedura civile e criminale, sino a che sia estesa a tutto il regno una legislazione comune.

« Nel resto staranno pure in vigore le leggi ed i regolamenti fino a che siasi altrimenti provveduto. » *(Verb.)*

RICCI, ministro dell'interno, accetta le modificazioni della Commissione, purchè, dopo la parola *provveduto*, si aggiunga *con decreti reali*. *(Verb.)*

QUARELLI, relatore, spiega le ragioni che indussero la Commissione ad introdurre le proposte modificazioni. *(Verb.)*

STARA appoggia la proposta della Commissione, che vuole si provveda con leggi e non con decreti reali. *(Verb.)*

RICCI, ministro dell'interno, domanda si lasci al Ministero questa facoltà unicamente per le cose che non richieggono

(1) Questa relazione non fu pubblicata nel *Volume dei Documenti* perchè ci venne dato di rinvenirla dopo che quel volume era uscito alla luce.

una legge formale, avendo il progetto fatto distinzione tra questi casi e quelli minori cui vogliono accennare le parole *con decreti reali*. (Verb.)

IL PRESIDENTE osserva che colla parola *altrimenti* s'intende lasciata al Ministero la chiesta facoltà. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE assevera non bastare questa espressione, ma essere necessario di determinare precisamente i casi in cui il Ministero abbia a provvedere con decreti reali. (Verb.)

STARA dice esservi necessità di accettare le conclusioni della Commissione per introdurre uniformità nelle due leggi dei ducati di Parma e Piacenza, essendochè per quest'ultima si credè necessario asserire che sarebbesi provveduto con leggi rispetto alle gravi emergenze: nota che il ministro può benissimo operare con semplici decreti in ciò che legge non richiede, ma, per ciò che spetta alle cose di legislazione, doversi intendere che sia necessario provocare una legge. (Risorg.)

RICCI, ministro dell'interno, spiega la differenza notata dal preopinante fra le due leggi, e la giustifica allegando le espressioni dei due articoli. (Verb.)

QUARELLI, relatore, propone allora si tolga la parola *leggi* rimanendo soltanto quella di *regolamenti*, nel qual caso starebbe l'aggiunta *con decreti reali*. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, accetta la proposta del relatore. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE vi aderisce parimente. (Verb.)

STARA sorge ad osservare che la Commissione avea creduto dover tacere le parole *con decreti reali*, lasciando così al Ministero il decidere i casi dove basti un decreto reale e quelli in cui si richiegga una legge. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, osserva che di soverchio vaga riesce così l'espressione della legge, da cui risulterebbe troppa responsabilità al Ministero. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE non divide l'opinione del senatore Stara, comechè il Ministero sia semplice esecutore della legge e non potersi costituire giudice dei casi dove basti un decreto reale e di quelli in cui sia necessaria una legge; epperchè doversi questi esplicitamente determinare, salvo vogliasi accordargli uno special voto di confidenza. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, spiega il diverso modo tenuto nel compiere le due leggi di Piacenza e Parma, accennando riguardo a quest'ultima che, per secondare il desiderio della popolazione, la quale voleva fossero conservate le sue attuali leggi sino ad una generale riforma, avea creduto necessario di essere autorizzato a fare con semplici decreti reali quei cambiamenti che nel frattempo potessero occorrere. (Verb.)

BELLA TORRE appoggia la proposta del Ministero. (Verb.)

ALFIERI opina che la nuova legge su Parma colmò una lacuna lasciata nella legge per Piacenza e aderisce in ciò alle spiegazioni date dal senatore De la Charrière. (Verb.)

IL PRESIDENTE, all'oggetto di presentare lo stato della quistione e chiarirla, spiega la differenza costantemente osservata nel nostro Governo tra le leggi ed i regolamenti, sanzionandosi le prime con regii editti o patenti sottoposti all'interinazione dei supremi magistrati, e i secondi con semplici biglietti o brevetti; ripete perciò che colla parola *altrimenti* inserita nell'articolo veniva accordata la facoltà chiesta dal Ministero per l'emanazione dei regolamenti ossia decreti reali che saranno ravvisati necessari all'andamento amministrativo, e che, laddove si presenti la necessità di una legge, il Ministero saprà provocarla. (Verb.)

COLLI vorrebbe l'uniformità delle leggi per Piacenza e Parma, e propone venga senz'altro dato un voto di confidenza al ministro. (Verb.)

ALFIERI nota che, se fuvi una lacuna nella prima legge, non è ragione perchè si faccia lo stesso nella seconda. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno aggiunge non essere del tutto necessaria la stretta uniformità nelle leggi nei due paesi attesa la natura diversa dei loro interni regolamenti. (Verb.)

QUARELLI dà lettura del sotto-emendamento proposto dal senatore Alfieri e così concepito:

« Rimarranno provvisoriamente pure in vigore gli ordini amministrativi attuali, fatta facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza con decreti reali alle straordinarie occorrenze che si presenteranno. » (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, fa osservare che le parole *occorrenze straordinarie* porrebbero una diversità troppo sentita colla legge su Piacenza. (Verb.)

ALFIERI sviluppa maggiormente l'idea che lo guidò nel proporre il suo emendamento. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, insiste tuttavia sulla sua prima osservazione, acciò non risulti soverchia difformità nel reggimento delle due provincie. (Verb.)

PICOLET vorrebbe che si mantenesse la parola *leggi*, facendo notare la diversità chè fra queste ed i regolamenti, i quali ne sono la semplice conseguenza. (Verb.)

ALFIERI ritira il suo sotto-emendamento. (Risorg.)

STARA propone di lasciare la parola *leggi*, aggiungendo al fine del paragrafo *con decreti reali in via provvisoria*. (Verb.)

(La Commissione vi aderisce.) (Risorg.)

RICCI, ministro dell'interno, trovando troppo ampia la facoltà concessagli dalla Commissione, propone di sostituire alla frase *in via provvisoria* le parole *in via d'urgenza*. (Verb. e Risorg.)

GROMO fa notare che non parrebbe sufficiente di mettere *in via d'urgenza*, comechè si possa dare il caso in cui la cosa non sia urgente, e convenga tuttavia per l'andamento del servizio di provvedervi. (Verb.)

QUARELLI, relatore, dà lettura dell'articolo 9° emendato d'accordo col Ministero e concepito nei termini seguenti:

« Art. 9° Staranno provvisoriamente in vigore i Codici civile e penale, e di procedura civile e criminale, sino a che sia estesa a tutto il regno una legislazione comune. »

« Nel resto staranno pure in vigore le leggi e i regolamenti attuali, salva la facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza con semplici decreti reali. » (Verb.)

(Viene unanimemente approvato.) (Verb.)

QUARELLI, relatore, rilegge la relazione nella parte che tocca il Magistrato di cassazione e gli schiarimenti chiesti dalla Commissione al Ministero circa lo stato del debito pubblico di Parma. (Verb.)

RICCI, ministro dell'interno, nota, riguardo al tribunale di revisione in Parma, che, siccome era necessaria una legge speciale, la proposta cadeva naturalmente sotto le eccezioni poste nel progetto di legge. (Risorg.)

REVEL, ministro delle finanze, dice che intorno alle indagini richieste dalla Commissione sulle materie di finanze può soddisfare alla domanda anche sul momento: che il debito pubblico di Parma sommava a circa 5,900,000 franchi, portanti un annuo interesse di 194,515 franchi; che i beni demaniali di tutto lo Stato di Parma, Piacenza e Guastalla forniscono l'annuo reddito di franchi 1,159,000, dei quali la quota di Parma con Borgo Taro e San Donnino è di 585,000 franchi, o di un centinaio di mille franchi meno, ove la quota pretesa dai Piacentini sia più esatta. Che, del resto, i Parmigiani

giani avevano caldamente espresso il loro voto che quei beni fossero lasciati ad esclusivo loro vantaggio per essere applicati a stabilimenti del paese, su di che i ministri si erano limitati essi pure ad un voto senza entrare in nessuna promessa (1).

BALBI-PIOVERA osserva che la parola *voto* nel senso espresso dai Parmigiani si può dire una quasi condizione esposta con parole assai rispettose, e vorrebbe fosse dal Ministero risposto in termini espliciti, dichiarando fin d'ora provinciali i beni demaniali di quel Ducato.

REVEL, ministro delle finanze, spiega maggiormente come fosse questo un desiderio espresso dai deputati di Parma e non una condizione; che certamente il Governo voleva fare per quelle popolazioni quanto era in sua facoltà per soddisfare i loro desideri, ma non potere fin d'ora dire positivamente alla Camera qual partito sarà per tenere in questo caso. E finalmente che il dichiarare adesso provinciali quei beni demaniali sarebbe cosa oltre al voto stesso di quella popolazione ed attualmente impossibile, non stando ancora ben definita tra Parma e Piacenza la questione dei beni in discorso.

BALBI-PIOVERA insiste tuttavia sulla sua domanda.

REVEL, ministro delle finanze, continua a dimostrare che, definendo fin d'ora una cosa per una città, si verrebbe il Governo a creare gravi difficoltà per le altre; del resto, i deputati parmensi non avergli a questo riguardo espresso altra cosa che un voto, non posta una condizione. Il Ministero non credere perciò di potere in questo momento prendere al riguardo impegno assoluto, ma di compiere il voto manifestato con assicurare in un modo qualunque la conservazione dei

pubblici stabilimenti e istituzioni di quelle provincie, unico scopo cui pare tendere il desiderio espresso dai Parmensi.

BALBI-PIOVERA chiede in conseguenza che la Camera prenda atto della dichiarazione del ministro delle finanze.

DE LA CHARRIÈRE s'oppone, perchè il Ministero ha dichiarato non prendere a questo riguardo alcun impegno positivo.

IL PRESIDENTE legge l'articolo del regolamento relativo alla votazione segreta sul complesso delle leggi.

(Si procede all'appello nominale, e, spoglio fatto dei voti, viene la legge approvata con 51 voti, cioè di tutti i membri presenti.)

PAROLE DI GRATITUDINE AI POPOLI DEI DUCATI DI PARMA E GUASTALLA.

ALFIERI si leva, chiedendo sia consegnata nel processo verbale l'espressione di quel giusto orgoglio che noi proviamo vedendo così meravigliosamente personificarsi la grande famiglia italiana nel valoroso Principe cui fu dalla Provvidenza affidata la sorte di questa monarchia e la santa causa dell'indipendenza italiana, e sia pure espresso un cenno della viva simpatia e cordiale compiacenza con cui saranno accolti dal Parlamento i rappresentanti di quei popoli guerrieri e generosi i quali, già fin d'ora uniti alle gloriose nostre schiere vincitrici a Pastrengo ed a Goito, ricevettero il battesimo di sangue che consacra una gloriosa fratellanza.

(La Camera, tra gli applausi e gli evviva al Re, all'Italia e all'unione italiana, accoglie la proposta.)

IL PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta alle ore 4 1/4 pomeridiane, significando ai signori senatori che per la prossima riunione saranno avvisati a domicilio.

(1) Il giornale *l'Opinione* attribuisce questo discorso al ministro Boncompagni, a cui noi, appoggiati al *verbale*, vi abbiamo sostituito il ministro di finanze.